



# Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati

## A.C. 2188-A

Dossier n° 192/1 - Elementi per l'esame in Assemblea  
20 marzo 2017

### Informazioni sugli atti di riferimento

|                   |   |
|-------------------|---|
| A.C.              | 2188-A  |
| Titolo:           | Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricazione dei giudici |
| Iniziativa:       | Parlamentare  |
| Primo firmatario: | sen. Palma  |
| Date:             | termine dell'esame in Commissione: 16 marzo 2017  |

### Contenuto

La proposta di legge all'esame dell'Assemblea, colmando alcuni vuoti normativi, **disciplina le condizioni per l'accesso dei magistrati agli incarichi elettivi e di governo**, tanto nazionali quanto locali, **nonché il loro ricollocamento** nei ruoli di provenienza **al termine del mandato o dell'incarico**.

Il provvedimento, **approvato dal Senato** nel marzo 2014, è stato **modificato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia** in sede referente. In particolare, **rispetto al testo approvato dal Senato** si segnalano le seguenti **differenze**:

- il riferimento agli incarichi provinciali è stato coordinato con l'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014; il testo si riferisce ora agli incarichi nelle città metropolitane;
- sono state introdotte previsioni sull'incandidabilità e sull'assunzione di incarichi di governo in ambito regionale;
- la candidabilità è esclusa quando il magistrato ha svolto le funzioni in uffici con competenza ricadente sul territorio della circoscrizione elettorale;
- è prevista l'autocertificazione dei requisiti per la candidabilità anche per le elezioni politiche;
- è escluso che i magistrati candidati ma non eletti possano svolgere, nei primi due anni di ricollocamento, funzioni inquirenti;
- sono ridotti da 5 a 3 anni i limiti all'esercizio delle funzioni giudiziarie in caso di ricollocamento;
- è soppressa la disposizione che precludeva temporaneamente ai magistrati candidati ma non eletti lo svolgimento di funzioni direttive e semidirettive (la limitazione opera per 3 anni solo per i magistrati che abbiano svolto il mandato parlamentare o che abbiano ricoperto incarichi di governo);
- è disciplinato il ricollocamento dei magistrati responsabili degli uffici di diretta collaborazione;
- sono ridotti da 3 a 2 anni i limiti all'esercizio delle funzioni giudiziarie per i magistrati che svolgono funzioni elettive o incarichi di governo all'entrata in vigore della riforma.

### Candidabilità e incarichi di governo negli enti territoriali (art. 1)

L'**articolo 1** dispone in materia di candidabilità e di assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali da parte dei magistrati.

In particolare, il **comma 1** prevede che i magistrati non possano essere candidati alle **elezioni europee, politiche, regionali e alla carica di consigliere delle province autonome**, nonché **alla carica di sindaco e consigliere metropolitano**, se prestino servizio o lo abbiano prestato nei **5 anni precedenti l'accettazione della candidatura** presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, **nella circoscrizione elettorale** (primo e secondo periodo).

Il magistrato non deve aver svolto le funzioni nella circoscrizione elettorale nei 5 anni precedenti la candidatura

Rispetto alla disciplina vigente per le elezioni politiche, la disposizione in esame:

- prevede una **incandidabilità** e non un'ineleggibilità. L'introduzione di una fattispecie di incandidabilità comporta la preclusione della possibilità di presentare la candidatura, essendo l'incandidabilità rilevata dagli uffici elettorali in sede di vaglio sull'ammissione delle liste.

L'ineleggibilità prevista dalla normativa vigente non impedisce invece la candidatura, ma esplica i suoi effetti *ex post*, dopo lo svolgimento delle elezioni;

- estende la disciplina alle **elezioni europee**;
- eleva da 6 mesi a **5 anni** il periodo in cui il magistrato non deve aver prestato servizio nel territorio di riferimento.

*Si osserva che la formulazione letterale del comma 1 parrebbe escludere l'elettorato passivo dei magistrati delle giurisdizioni superiori (quali ad esempio Cassazione, Consiglio di Stato), in quanto evidentemente la competenza della giurisdizione superiore si estende su tutto il territorio nazionale. Peraltro questa interpretazione non si concilia con quanto disposto dai successivi articoli 5 e 6, che disciplinano il ricollocamento in ruolo dopo le elezioni ed eventualmente il mandato elettorale dei magistrati già in servizio presso le giurisdizioni superiori.*

*Si osserva inoltre che la disposizione non considera l'ipotesi del presidente di provincia autonoma, in particolare di quello eletto a suffragio universale e diretto.*

Quanto alle **altre elezioni amministrative**, per la carica di sindaco, di consigliere comunale o di consigliere circoscrizionale, i magistrati non possono essere candidati se prestano servizio o lo hanno prestato nei **5 anni precedenti** l'accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente nel territorio della **provincia in cui è compreso il comune**. Questa disposizione (terzo periodo) opera anche in riferimento all'assunzione dell'incarico di **assessore comunale**, rispetto al quale più che di incandidabilità dovrà parlarsi di inconfirmità dell'incarico.

*Non è prevista un esplicito riferimento alla carica di presidente di municipio, alla cui carica si può accedere anche a suffragio diretto.*

Rispetto alla disciplina vigente, la disposizione in esame:

- prevede una incandidabilità e non un'ineleggibilità;
- estende l'incandidabilità a tutti i magistrati;
- introduce un periodo di 5 anni in cui il magistrato non deve aver prestato servizio nel territorio di riferimento (per la disciplina vigente è sufficiente cessare dalle funzioni al momento della presentazione delle candidature);
- introduce il divieto di assumere l'incarico di assessore nel comune.

La disposizione sull'incandidabilità:

- **si applica a tutti i magistrati** – ordinari, amministrativi, contabili e militari – e riguarda anche i magistrati collocati fuori ruolo. Sono esclusi solo i magistrati onorari, la cui incandidabilità è disciplinata dall'art. 10 della proposta di legge (v. *infra*).

In base al **comma 2 non sono in ogni caso candidabili i magistrati togati che**, all'atto dell'accettazione della candidatura, **non siano in aspettativa da almeno sei mesi**.

Aspettativa da 6 mesi per poter accettare la candidatura

Attualmente, invece, per le elezioni politiche i magistrati devono trovarsi – come regola generale - in aspettativa al momento dell'accettazione della candidatura. Per le elezioni europee e le elezioni amministrative, non è invece previsto il collocamento obbligatorio in aspettativa. Per le elezioni amministrative, il collocamento in aspettativa avviene obbligatoriamente solo per le elezioni nel territorio in cui il magistrato esercita le funzioni giurisdizionali, applicandosi, in caso di mancata cessazione delle funzioni, l'ineleggibilità. È dunque possibile oggi che i magistrati svolgano contemporaneamente funzioni giurisdizionali e funzioni politico-amministrative in forza di mandato elettorale o di incarico di assessore quando la funzione politico-amministrativa e la funzione giurisdizionale siano svolte in diversi ambiti territoriali.

In caso di **scioglimento anticipato** delle Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura.

Il **comma 3** specifica che le esaminate disposizioni sull'incandidabilità e sull'obbligo di aspettativa **non si applicano** se i magistrati hanno **cessato di appartenere** ai rispettivi **ordini giudiziari** (ad esempio, per pensionamento o dimissioni) **da almeno 2 anni**.

*Si osserva che il riferimento al comma 2, relativo all'aspettativa, non risulta utile nei confronti di chi è cessato dalla magistratura da almeno due anni: infatti in base al comma 2 l'aspettativa deve essere intervenuta da almeno sei mesi.*

## Obbligo di aspettativa per l'assunzione di incarichi di governo (art. 2) e durante il mandato (art. 4)

L'**articolo 2** introduce il **divieto di assumere incarichi di governo** nazionali, regionali o locali, per i **magistrati** che **non** siano collocati in **aspettativa**.

Gli incarichi di governo nazionali sono quelli di Presidente del Consiglio, vicepresidente del consiglio, ministro, viceministro e sottosegretario di Stato. Gli incarichi di governo territoriali sono quelli di assessore regionale e comunale.

Alcuni **statuti regionali**, come ad esempio quelli dell'Emilia- Romagna (art. 45) e dell'Abruzzo (art. 43), prevedono anche la figura del **Sottosegretario alla presidenza** che il Presidente della Giunta regionale ha facoltà di nominare. In base allo statuto della regione Abruzzo, in particolare, "organi dell'Esecutivo regionale sono il Presidente della Giunta, il Sottosegretario alla presidenza della Giunta e la Giunta regionale".

Per gli incarichi di presidente di regione, di sindaco metropolitano e di sindaco dispone già l'art. 1 della proposta di legge, che impone l'aspettativa da 6 mesi all'atto di accettazione della candidatura.

Si ricorda che **attualmente** è previsto il collocamento fuori ruolo di diritto ovvero il collocamento in **aspettativa** per gli appartenenti alle magistrature ordinaria e speciali chiamati a ricoprire **incarichi di Governo nazionale**. La **legge n. 215 del 2004** (*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*) stabilisce (art. 2, comma 5) che nell'ipotesi dell'assunzione di incarichi di Governo nazionale, i dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa.

Per quanto riguarda gli **organismi di governo locale**, ovvero i sindaci, i presidenti dei consigli comunali, i presidenti dei consigli circoscrizionali, nonché i membri delle giunte, l'art. 81 del TUEL (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede che se la carica è rivestita da un lavoratore dipendente questi possa essere collocato a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Per gli enti locali, dunque, al momento l'aspettativa è facoltativa.

L'**articolo 4** impone al magistrato, **durante il mandato elettivo** (tanto nazionale quanto regionale), e **durante lo svolgimento di incarichi di governo** (tanto nazionali, quanto regionali), l'**aspettativa in posizione di fuori ruolo**. L'aspettativa è computata a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Quanto al **trattamento economico**, la proposta di legge prevede che il magistrato conservi il trattamento economico in godimento in magistratura, senza possibile cumulo con altra indennità; è fatta peraltro salva l'opzione per la corresponsione della sola indennità di carica.

*La disposizione non fa riferimento espresso al mandato elettivo e agli incarichi di governo locali.*

Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo

## Autocertificazione e verifica (art. 3)

L'**articolo 3** disciplina l'**accertamento** dell'insussistenza di cause di **incandidabilità** agli **organismi elettivi**, richiedendo che l'atto di accettazione della candidatura da parte del magistrato debba essere corredato da una dichiarazione sostitutiva (cd. **autocertificazione**) nella quale l'interessato attesta l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità di cui alla legge in commento, resa ai sensi della normativa vigente (art. 46 DPR n. 445/2000). Sono fatte salve le violazioni di natura penale (**comma 1**).

La disposizione riprende la disciplina attualmente prevista per le altre cause di incandidabilità dal testo unico in materia di incandidabilità (**D.Lgs. n. 235 del 2012**).

Ai sensi del **comma 2**, l'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione.

Il **testo unico in materia di incandidabilità** prevede in particolare:

- che l'accertamento della condizione di **incandidabilità** alle **elezioni** della **Camera** e del **Senato** comporta la cancellazione dalla lista dei candidati. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dagli uffici elettorali sulla base delle dichiarazioni sostitutive (cd. autocertificazioni) attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità conseguente alle sentenze definitive di condanna indicate dal testo unico. Gli stessi uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di ammissione delle liste e prima della proclamazione degli eletti, l'ufficio elettorale procede alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile (art. 2);
- la disciplina l'**incandidabilità alle elezioni europee**, dettando una disciplina del tutto

- analoga a quella già esaminata per le elezioni politiche (art. 5);
- in riferimento alle **elezioni amministrative**, che gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle condizioni di incandidabilità (art. 12).

### Ricollocamento dei magistrati (artt. 5-7, 9)

Gli articoli da 5 a 7, e l'articolo 9 della proposta di legge disciplinano il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni o che abbiano svolto incarichi di governo.

In particolare, l'**articolo 5** disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano **candidati** alle elezioni europee, politiche, regionali o amministrative, **senza essere eletti**.

Ricollocamento dei magistrati non eletti

In generale, la disposizione – che si applica ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari (e dunque non anche alla magistratura onoraria) - stabilisce che:

- i magistrati sono **ricollocati nel ruolo di provenienza**;
- i magistrati ricollocati **per 2 anni** possono svolgere esclusivamente funzioni giudicanti. Sono infatti **escluse le funzioni inquirenti**. Il principio peraltro non si applica ai magistrati delle giurisdizioni superiori, che possono tornare all'ufficio di provenienza.

Quanto alla **sede** presso la quale potranno svolgere le funzioni giudicanti collegiali, l'art. 5 così dispone:

| Ufficio di provenienza   | Ufficio post-elezioni  |
|--|--|
| <b>Magistrati candidati al Parlamento europeo, alla Camera e al Senato</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ in servizio presso i collegi giudicanti o la Procura generale della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ possono tornare all'ufficio di provenienza</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ in servizio presso la procura nazionale antimafia</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ possono passare alla Procura generale presso la Corte di Cassazione (se abilitati all'esercizio delle funzioni di legittimità)</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ in servizio presso qualsiasi altro ufficio</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ possono essere assegnati a qualsiasi ufficio giudicante che non abbia competenza sulla circoscrizione in cui è stata presentata la candidatura</li> </ul>   |
| <b>Magistrati candidati alla regione, alla città metropolitana, al comune o alla circoscrizione</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ in servizio presso qualsiasi ufficio</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ possono essere assegnati a qualsiasi ufficio giudicante che non ricada nel distretto di corte d'appello competente per la regione, la città metropolitana o il comune per il quale è stata presentata la candidatura</li> </ul> |

*Si osserva che la proposta di legge non chiarisce la sorte dei magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione ma non assegnati né a collegi giudicanti né alla procura. Tale è il caso dei magistrati dell'ufficio del Massimario e del ruolo. Non è definita neanche la sorte dei magistrati in servizio presso la procura nazionale che non abbiano conseguito le funzioni di legittimità.*

L'**articolo 6** colma una lacuna dell'ordinamento, disciplinando il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto il **mandato elettorale al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo**.

Ricollocamento dei magistrati dopo il mandato parlamentare nazionale o europeo

Si aprono per il magistrato che non abbia maturato l'età per il pensionamento obbligatorio **4 possibilità**, tra le quali il magistrato deve scegliere entro 60 giorni dalla cessazione del mandato elettorale (comma 3). Se la scelta non viene effettuata nel rispetto di questi termini, il magistrato si considera cessato dall'ordine giudiziario per dimissioni (comma 4).

Le opzioni offerte al magistrato sono le seguenti:

a) ricollocamento nel ruolo di provenienza e conseguente **esercizio delle funzioni giudiziarie**. In questo caso,

- i magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello, nonché presso le rispettive procure generali, e i magistrati della procura nazionale antimafia, possono essere **ricollocati nell'ufficio di provenienza**. Non potranno però ricoprire **incarichi direttivi o semidirettivi per 3 anni**;
- tutti gli altri magistrati potranno essere ricollocati presso gli **uffici della Corte di cassazione** e della procura generale, se avranno i requisiti di carriera richiesti; in alternativa potranno essere ricollocati in un **ufficio di un distretto di corte d'appello diverso** da quello in cui è ricompresa la circoscrizione elettorale in cui sono stati eletti. **Per 3 anni** non potranno ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi né svolgere funzioni inquirenti o giudicanti monocratiche, tanto civili quanto penali, anche in caso di trasferimento di ufficio (**vincolo delle funzioni giudicanti collegiali**).

*Si osserva che il primo periodo della lett. a) del comma 2 pare riferito alla sola magistratura ordinaria.*

*Si valuti poi se – nel caso di un magistrato eletto più volte in successione in diverse circoscrizioni elettorali – occorra precisare se la disciplina del ricollocamento in ruolo abbia riguardo solo all'ultima elezione in ordine di tempo.*

b) Inquadramento nell'**Avvocatura dello Stato**, secondo quanto precisato dalle norme di attuazione (comma 2, lett. b);

c) inquadramento in un **ruolo autonomo del Ministero della giustizia**, che dovrà essere disciplinato dal regolamento attuativo (comma 2, lett. c);

d) **prepensionamento**, con contribuzione volontaria interamente a suo carico. Tale opzione, che impone il rispetto del limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico anticipato, è possibile solo se alla pensione mancano al massimo 5 anni di servizio (comma 2, lett. d).

L'**articolo 7** disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto **incarichi di Governo nazionale e locale**.

In particolare, il **comma 1** si riferisce al **Governo** nazionale e dunque alle seguenti cariche: Presidente del Consiglio dei ministri; Vicepresidente del Consiglio dei ministri; Ministro; Viceministro; Sottosegretario di Stato.

La proposta di legge **equipara**, ai fini del ricollocamento in ruolo, **il magistrato che cessa da uno dei suddetti incarichi al magistrato che cessa dal mandato parlamentare nazionale o europeo**, rinviando per il ricollocamento alle **4 opzioni dell'art. 6** (ricollocamento in magistratura, con i limiti predetti; inquadramento nei ruoli dell'Avvocatura o del Ministero della Giustizia; prepensionamento con contribuzione volontaria).

Il **comma 2** tratta invece degli incarichi del magistrato che sia chiamato a svolgere funzioni di assessore regionale o assessore comunale.

Ai fini del ricollocamento in ruolo, queste figure sono equiparate a quella del Presidente della regione, dei consiglieri regionali, del sindaco metropolitano e del sindaco, trattate dall'**art. 9**, cui si rinvia.

Infine, il **comma 2-bis** disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati responsabili di **uffici di diretta collaborazione** o nominati in Autorità o commissioni di vigilanza. Nel dettaglio, la disposizione si applica a:

- i magistrati responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Sottosegretari di Stato, dei Presidenti delle Regioni, dei Sindaci delle città metropolitane; *non è espressamente richiamata la figura del Viceministro*;
- i magistrati nominati - su iniziativa del Parlamento, del Governo o dei governi regionali - commissario straordinario, presidente o componente di Autorità o commissioni di vigilanza.

Per questi magistrati la riforma prevede il ricollocamento nell'**ufficio di provenienza**, anche in soprannumero, e circoscrive in **un anno** la durata del **divieto** di ricoprire **incarichi direttivi o semidirettivi**.

L'**articolo 9** disciplina il ricollocamento dei magistrati che abbiano svolto il **mandato elettorale negli enti territoriali** individuando le seguenti figure:

- Presidente di regione o consigliere regionale;
- presidente della provincia o consigliere provinciale;
- sindaco metropolitano o consigliere metropolitano;
- Consigliere comunale o circoscrizionale.

Ricollocamento dei magistrati dopo incarichi di governo

Ricollocamento dei magistrati eletti negli enti territoriali



*Si osserva che, diversamente dal testo approvato dal Senato, non è disciplinato il ricollocamento del magistrato eletto sindaco.*

Per questi magistrati il ricollocamento in ruolo dovrà rispettare i seguenti **limiti**, validi per **3 anni** dal ricollocamento:

- è escluso il ricollocamento in un ufficio giudiziario del distretto di corte d'appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale;
- sono escluse le funzioni inquirenti;
- sono escluse le funzioni giudicanti monocratiche, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio (vincolo delle funzioni giudicanti collegiali);
- sono esclusi gli incarichi direttivi e semidirettivi.

*Si osserva che non è prevista una disciplina speciale per il ricollocamento in ruolo dei magistrati eletti negli enti territoriali che esercitavano le funzioni giudiziarie in uffici a competenza nazionale (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato ecc.).*

### **Ricostruzione della carriera (art. 8)**

L'articolo 8, al **comma 1**, demanda ad un **regolamento** (art. 17, comma 3, legge 400/1988), adottato dal Presidente del consiglio dei ministri, la disciplina del ricollocamento dei magistrati nell'**Avvocatura dello Stato**. Il regolamento dovrà essere emanato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge e dovrà ricostruire le carriere, tenendo conto della tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, allegata al R.D. n. 1611 del 1933.

Il **comma 2** demanda ad ulteriore **regolamento** ministeriale (art. 17, comma 3, legge 400/1988) adottato dal Ministro della giustizia, la disciplina del nuovo **ruolo autonomo del Ministero della giustizia** nel quale inquadrare i magistrati che optino per questa forma di ricollocamento. Anche in questo caso il decreto dovrà essere emanato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge e dovrà disciplinare le modalità dell'inquadramento, nonché le sue funzioni. Il regolamento dovrà prevedere per i magistrati inseriti nel ruolo autonomo del ministero, in via prioritaria, **mansioni di studio e ricerca** nonché la loro possibile **candidatura presso enti od organismi internazionali presso i quali sia richiesta la presenza di magistrati italiani**.

### **Magistratura onoraria (art. 10)**

L'articolo 10 disciplina l'incandidabilità ed i presupposti per l'assunzione di incarichi di governo da parte dei magistrati onorari, e pone alcuni limiti alla loro attività dopo la candidatura, l'esercizio del mandato elettivo o dell'incarico di governo.

In particolare, il **comma 1**, **esclude la candidabilità** del giudice onorario nelle elezioni europee, politiche e amministrative (compresa l'elezione a suffragio universale alla carica di sindaco metropolitano e a quella di consigliere metropolitano) nelle circoscrizioni elettorali comprese, anche in parte, nel **distretto di Corte d'appello nel quale esercitano le funzioni o hanno esercitato le funzioni nei 12 mesi antecedenti l'accettazione della candidatura**.

*Si osserva che non è dettata una disciplina per la candidatura alle elezioni regionali.*

**Al di fuori del distretto** di Corte d'appello nel quale esercita le funzioni, il magistrato onorario potrà invece **candidarsi liberamente**, e potrà anche **continuare a svolgere la propria attività** durante la campagna elettorale. I magistrati onorari, infatti, non essendo pubblici dipendenti, non godono del diritto al collocamento in aspettativa. Non troverà applicazione dunque l'art. 1, comma 2, della proposta di legge che impone a tutti gli altri magistrati di porsi in aspettativa almeno 6 mesi prima dell'accettazione della candidatura.

In caso di elezione si applicheranno le disposizioni sull'incompatibilità con le funzioni di giudice onorario, previste dall'[art. 8 della legge 374 del 1991](#) e ora dall'[art. 4 della legge n. 57 del 2016](#).

Il **comma 2** disciplina le conseguenze per il magistrato onorario derivanti dall'accettazione della candidatura, dal mandato elettivo e dall'assunzione di incarichi di governo nazionale o locale.

La proposta di legge **esclude** che **per** i successivi **3 anni** (dalle elezioni, se non si è stati eletti, ovvero dalla cessazione dell'incarico elettivo o di governo) il magistrato onorario possa **svolgere funzioni**:

- nel **distretto** di Corte d'appello in cui è compresa la **circoscrizione elettorale**;
- nel **distretto** di Corte d'appello **nel quale esercitava le funzioni** alla data di

accettazione della candidatura o dell'incarico di governo.

### Disciplina transitoria (art. 12)

L'articolo 12 disciplina il ricollocamento dei magistrati che, **alla data di entrata in vigore della legge**, si trovino a svolgere un mandato elettivo o un incarico di governo.

In particolare, la norma transitoria si applica a coloro che all'entrata in vigore della riforma siano:

- parlamentare europeo; deputato; senatore;
- presidente di regione o consigliere regionale
- presidente della provincia o consigliere provinciale
- sindaco metropolitano o consigliere metropolitano;
- sindaco o consigliere comunale;
- consigliere circoscrizionale;
- Presidente del Consiglio dei ministri;
- Vice Presidente del Consiglio dei ministri;
- Ministro;
- Viceministro;
- Sottosegretario di Stato;
- assessore regionale;
- assessore comunale.

Alla cessazione del mandato o dell'incarico, per questi magistrati si apre la scelta tra le 4 possibilità previste a regime dalla riforma (v. sopra, art. 6), con alcuni aggiustamenti volti a graduare il primo impatto della nuova disciplina. In particolare, il **ricollocamento nei ruoli della magistratura ordinaria** avrà come limiti:

- l'obbligatorio esercizio di funzioni giudicanti collegiali per 3 anni;
- il divieto di ricoprire incarichi direttivi e semidirettivi per 2 anni (sono 3 a regime).

Nel regime transitorio non opera però il divieto di ricollocamento nel distretto di Corte d'appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale. Inoltre, la lettera a) del comma 1 consente il ricollocamento del magistrato che ne abbia i requisiti presso gli uffici della Corte di cassazione, della procura generale e della procura antimafia. L'apertura agli uffici inquirenti della Corte di cassazione pare superare il vincolo delle funzioni collegiali previsto dalla prima parte della lettera a).

In alternativa al ricollocamento nei ruoli della magistratura, i magistrati potranno essere inquadrati nell'**Avvocatura dello Stato**, in un ruolo autonomo del **Ministero della giustizia** ovvero optare per il **prepensionamento**, con contribuzione volontaria interamente a loro carico.

### Sanzioni disciplinari (artt. 14 e 15)

Gli articoli 14 e 15 del provvedimento introducono sanzioni disciplinari a carico dei magistrati ordinari e amministrativi che accettino una candidatura o un incarico di governo in violazione della presente legge.

In particolare, l'**articolo 14** novella il decreto legislativo n. 109 del 2006, in tema di illeciti disciplinari dei magistrati ordinari. La proposta di legge integra l'elencazione dell'articolo 12 del decreto legislativo, relativo alle sanzioni applicabili, prevedendo una sanzione non inferiore alla **perdita di anzianità per almeno 2 anni** a carico del magistrato che accetta la candidatura a parlamentare europeo, parlamentare nazionale, consigliere regionale, comunale o circoscrizionale, ovvero che accetta un incarico di governo nazionale, regionale o locale in violazione di disposizioni di legge.

In merito all'entità della sanzione disciplinare, si ricorda che la sanzione meno grave, in quanto non determinata nel minimo, della perdita dell'anzianità, è prevista dal comma 2 dell'articolo 12, per i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti o per l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave.

L'**articolo 15** estende ai magistrati amministrativi, contabili e militari la sanzione disciplinare della **perdita di anzianità per almeno due anni** laddove abbiano accettato la candidatura alle elezioni europee, politiche, regionali o locali, ovvero abbiano assunto incarichi di governo nazionale o locale, in violazione della riforma.

### Abrogazioni (art. 16)

L'**articolo 16** dichiara abrogate - senza nominarle - tutte le disposizioni, anche speciali, in

Perdita di  
anzianità di  
almeno 2 anni  
per i magistrati  
che violano la  
legge

contrasto con la nuova legge.



## Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia hanno avviato l'esame della proposta di legge A.C. 2188, già approvata dal Senato, il 24 giugno 2014. Dopo il successivo abbinamento delle proposte A.C. 1442 e A.C. 2770, il provvedimento proveniente dal Senato è stato adottato come testo base. Nella seduta del 15 marzo 2017 sono stati approvati numerosi emendamenti al testo e nella seduta dal 16 marzo 2017 è stato conferito il mandato ai relatori.

## I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul provvedimento hanno espresso parere favorevole le Commissioni Affari esteri e Difesa. La Commissione Lavoro ha accompagnato il proprio parere favorevole con una osservazione, richiedendo alle Commissioni di merito di precisare la portata delle disposizioni sul prepensionamento (artt. 6 e 12).

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha condizionato il proprio parere favorevole all'inserimento nella proposta di legge della disciplina sull'accesso alle cariche regionali e sul ricollocamento dei magistrati alla cessazione del mandato o dell'incarico regionale. La Commissione ha richiesto, inoltre, con una osservazione, che le commissioni di merito tenessero conto della c.d. Legge Delrio, n. 56 del 2014. Le Commissioni riunite hanno recepito il parere.

|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| gi0230a | Servizio Studi<br>Dipartimento Giustizia   | st_giustizia@camera.it - 066760-9148   |  CD_giustizia   |
|         | Servizio Studi<br>Dipartimento Istituzioni | st_istituzioni@camera.it - 066760-3855 |  CD_istituzioni |